

Contraddittoria in quanto non illustra la differenza tra lo stallo di sosta ubicato nel piazzale ex-Ferrovia Dolomiti (*vietato alla sosta delle autocaravan*) e lo stallo di sosta ubicato nella zona Stadio del Ghiaccio (*sosta consentita alle autocaravan*).

Confortato dalla sentenza n. 51/97 del 26 marzo 1997 con la quale il Pretore di Venezia - Sezione Staccata di Portogruaro che, accoglie il ricorso del camperista e condanna il sindaco di Caorle al pagamento delle spese, **Aliprandi attende** che il Pretore di Belluno - Sezione Staccata di Pieve di Cadore, accolga il suo ricorso **ma... doccia fredda: il Pretore** Dr. Marco Campagnolo, all'udienza del 12 marzo 1998, con sentenza n. 20/98, **respinge il ricorso**, osservando:

"4. Resta però il fatto che l'ordinanza n. 61/94 ... è stata motivata in maniera coerente: in pratica, il sindaco ha deciso di riservare tutte le aree disponibili nel centro e nelle adiacenze alla sosta delle sole autovetture e ciò ha fatto non ha caso, ma motivando nei dettagli la prescrizione, con riferimento cioè alla carenza di parcheggi nel centro che provocava disagio alle attività lavorative turistico-commerciali: ai rallentamenti ed intralci alla circolazione derivanti dalla sosta selvaggia, all'impossibilità di ricavare aree di sosta lungo le vie del centro per la scarsa ampiezza delle carreggiate; al fatto infine che nel territorio del comune già esisteva un'area riservata alla sosta delle autocaravan.

Orbene, tutte queste circostanze dimostrano che nella motivazione del provvedimento sono state considerate le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade... e ciò è stato fatto non in via generale ed astratta ma con preciso riguardo a situazioni concrete.

Pertanto, non sussistendo alcun sintomo di eccesso di potere, il ricorso non può essere accolto."

Il sindaco di Cortina d'Ampezzo sarà indubbiamente contento, il Pretore non si è accorto che l'ordinanza evidenzia un micidiale **difetto di istruttoria** in quanto il Comune non ha varato, come previsto dagli articoli 13 e 36 del Codice della Strada, il Piano Urbano del Traffico.

Le paventate problematiche connesse al traffico, triste patrimonio di tante città, risultano da sensazioni e non da rilevazioni e, quindi, ogni disquisizione risulta puramente accademica.

Il fatto che il parcheggio dove aveva sostato l'Aliprandi fosse semivuoto era l'ennesima dimostrazione che l'ordinanza fosse viziata da travisa-

mento, contraddittorietà ed illogicità, errata valutazione dei presupposti, errata ovvero mancata valutazione di situazioni di fatto e carenza di istruttoria.

Un provvedimento come quello adottato dal sindaco di Cortina potrebbe essere ammesso, in astratto, soltanto per comprovate e motivate esigenze di circolazione stradale.

La fattispecie in esame, invece, evidenzia una non congrua valutazione della situazione di fatto facente capo ad un'indimostrata attività istruttoria, comunque sommaria e non esauriente.

Si vieta la circolazione alle autocaravan e lo si consente alle autovetture (*con un massimo di 9 posti*) quindi ad autoveicoli ad ampia dimensione: una inspiegabile e contraddittoria discriminazione, si adducono motivazioni inesatte in fatto ed il provvedimento è quindi contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità.

Uno schema estratto dai mensili *Quattroruote* ed *Autocaravan* di Gennaio 1997, pubblicato a pagina 25 del bimestrale *in CAMPER* n. 53 del 1997, dimostra inequivocabilmente come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan.

Il sindaco di Cortina d'Ampezzo, dev'essere raggianti in quanto non si aspettava certo che il Pretore potesse ignorare, oltre quanto sopra, quanto segue:

- Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (*lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997*) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta alle autocaravan in quanto sia l'autovettura sia l'autocaravan sono autoveicoli inseriti nell'art. 54 del Codice della Strada.

- Il legislatore, con la sua "*interpretazione autentica*", dichiara che il riservare un parcheggio alle sole autovetture, in assenza dei requisiti previsti all'art.118 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ha lo scopo di superare quanto previsto all'art. 185 del Codice della Strada.

Vale l'occasione per ricordare che la presenza di autocaravan in un parcheggio non limita le possibilità di sosta delle autovetture ma, proba-